

Publicato il 21/03/2025

N. 00106/2025 REG.PROV.CAU.  
N. 00316/2025 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 316 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dall'associazione -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Regione Veneto, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Bianca Peagno, Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

*quanto al ricorso introduttivo,*

per l'annullamento,

*previa sospensione dell'efficacia:*

- del decreto n. -OMISSIS- della Giunta Regione Veneto del 6/2/25 col quale si autorizza lo svolgimento di una prova cinofila per cani da seguita su specie lepre, senza sparo e abbattimento, per sabato 8 e domenica 9 marzo 2025,

all'interno del territorio degli -OMISSIS-, ai sensi dell'articolo 18 comma 3 della L.R. n. 50/1993

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositati il 7.3.2025,  
per l'annullamento,

*previa sospensione dell'efficacia:*

- del decreto n. -OMISSIS-del 24\2\25 della Giunta Regione Veneto che modifica il precedente decreto n. -OMISSIS- del 6/2/25 col quale si autorizza lo svolgimento di una prova cinofila per cani da seguita su specie lepre, senza sparo e abbattimento, per i giorni 29 e 30 marzo anziché quelli inizialmente previsti dell'8 e 9 marzo 2025, all'interno del territorio degli -OMISSIS-, ai sensi dell'articolo 18 comma 3 della L.R. n. 50/1993.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, all'esito dell'esame tipico della presente fase cautelare, che non sussistono i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare;

Ritenuto, infatti, che dalle argomentazioni del ricorrente non emerge il *periculum* della pretesa azionata in giudizio, dal momento che:

- il ricorso introduttivo è divenuto improcedibile, posto che il decreto n. -OMISSIS-del 24.02.2025 della Giunta Regione Veneto ha sostituito il precedente decreto n. -OMISSIS- del 6.02.2025;

- nel ricorso per motivi aggiunti, promosso avverso il decreto n. -OMISSIS-del 24.02.2025, il pregiudizio grave ed irreparabile viene individuato, dalla

ricorrente, nel pregiudizio derivante dalla “*uccisione di animali*”;

- il decreto n. -OMISSIS-del 24.02.2025, tuttavia, autorizza lo svolgimento di una prova cinofila per cani da seguita su specie lepre, “*senza sparo e abbattimento*”.

Ritenuto, dunque, che l’istanza cautelare non possa trovare accoglimento, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese della presente fase secondo il principio di soccombenza, nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) respinge l’istanza cautelare.

Condanna la ricorrente al pagamento, nei confronti della resistente, delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 700,00, oltre ad accessori di legge qualora dovuti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/6-OMISSIS- del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:

Ida Raiola, Presidente

Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore

Francesco Avino, Referendario

**L’ESTENSORE**  
**Massimo Zampicinini**

**IL PRESIDENTE**  
**Ida Raiola**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.